

**OPERA DON CIPRIANO CANONICI MATTEI DUCA DI GIOVE MARCHESE DI
MONTEGIBIO CON SEDE IN FERRARA**

STATUTO

Capo I - ORIGINE, SCOPI E MEZZI

Art. 1

L'Opera Don Cipriano Canonici Mattei Duca di Giove Marchese di Montegibio, con sede in Ferrara, è sorta per disposizione testamentaria in data 7 maggio 1901 del Duca Carlo Canonici Mattei, pubblicata dal notaio Giuseppe Leziroli di Ferrara in data 19 maggio 1904. Già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l'Opera ha assunto natura giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del Codice civile vigente, con lo stesso decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna che approva il presente Statuto.

Art. 2

L'Istituzione opera a favore dei minori e dei giovani, preferibilmente ferraresi, sia favorendone l'accesso a strutture scolastiche e prescolastiche ed a strutture educative qualificate che trasmettano loro i valori morali della religione cattolica, sia collaborando con gli Enti gestori di dette strutture onde agevolare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi. Secondariamente l'Istituzione svolge direttamente attività di supporto sociale e culturale per minori e giovani. Dette attività sono svolte nel massimo rispetto dei destinatari.

Art. 3

L'Opera provvede ai propri scopi mediante l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio e delle relative rendite, nonché mediante contributi di Enti e di privati e proventi derivanti da convenzioni stipulate preferibilmente con Enti pubblici.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

Art. 4

L'Opera è amministrata da un Consiglio presieduto, secondo l'espressa volontà del Fondatore, dall'Arcivescovo pro-tempore di Ferrara-Comacchio o da persona nominata dal medesimo, e composto da altri quattro membri professanti la religione cattolica, nominati dallo stesso Arcivescovo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 5

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, che viene nominato dal Presidente all'inizio di ogni mandato.

Art. 6

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Capo III - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 7

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'Opera e delibera collegialmente su tutti gli affari che la interessano.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) deliberare le modifiche statutarie, i regolamenti di amministrazione e di servizio interno;
- b) deliberare entro il mese di Dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di Aprile quello consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) adottare deliberazioni per stare in giudizio;
- d) nominare, sospendere e licenziare i dipendenti, stipulare convenzioni in materia di personale e conferire incarichi per prestazioni professionali;
- e) nominare una persona non dipendente con incarico di prestazione coordinata e continuativa per la gestione amministrativa dell'Ente.

Il Consiglio può incaricare uno o più Consiglieri a sovrintendere a determinati settori di attività o a svolgere determinate funzioni di natura preparatoria o propositiva.

Art. 8

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Opera di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;

c) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

d) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione entro breve termine, per la ratifica.

Capo IV - ADUNANZE

Art. 9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo negli ultimi due mesi e nel primo quadrimestre dell'anno, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto, contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, che deve pervenire ai Consiglieri dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 11

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non computandosi chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione. Ciascuno degli Amministratori può fare le proposte che ritiene utili.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti degli in-

tervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si effettuano per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere presente. Sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

Qualora un Consigliere si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione.

Capo V - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

I pagamenti vengono disposti con firma congiunta del Presidente o del Vicepresidente e di un Consigliere.

Art. 14

Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di credito incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

La pianta organica, i modi di nomina, le attribuzioni, le mansioni e i diritti del personale sono fissati dal regolamento interno.

Capo VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 16

Per disposizione del Fondatore, presso la sede dell'Istituzione deve essere conservata una Cappella per il servizio religioso e per la celebrazione di speciali suffragi per i defunti della Casata Canonici Mattei.

Art. 17

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti nei settori in cui opera l'Istituzione.



COMUNE DI FERRARA

Certifico che il presente atto
è stato pubblicato all'Albo Pretor-
io di questo Comune dal **1.1 LUG. 1995**

al **2.5 LUG. 1995**

in forma e per gli effetti di legge
a Ferrara, il **2.6 LUG. 1995**

IL RESPONSABILE

